

Allegato "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ 502 _____

Del _____ 30 SETTEMBRE 2009 _____

P.D. n. _____ 3159 _____ del _____ 2009 _____

TESTO UNICO PER LA TERRA FERMA

CRITERI REGOLAMENTARI PER L'ESPRESSIONE DEL
PARERE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE NELLE MUNICIPALITA' DI
CHIRIGNAGO-ZELARINO - FAVARO VENETO - MARGHERA
MESTRE CENTRO

Articolo 1 – Finalità

I presenti criteri costituiscono linea guida al rilascio delle concessioni permanenti di occupazione di suolo pubblico richieste da soggetti titolari di attività commerciali, attività artigianali, ricettive e di esercizi di somministrazione alimenti e bevande per usi connessi alla loro attività.

Articolo 2 - Definizioni

Superficie di vendita e di somministrazione

S'intende per superficie di vendita o di somministrazione l'area privata dei locali accessibili al pubblico con l'esclusione degli spazi accessori e dei servizi.

Studio d'insieme

Progetto di riqualificazione urbana in ambiente compiuto, finalizzato ad un'armoniosa organizzazione e fruizione dello spazio e del suolo pubblico.

Soggetti concorrenti

Sono soggetti concorrenti le attività commerciali e/o di somministrazione ubicate in posizione antistante e quindi interessate all'utilizzo della medesima area di suolo pubblico.

Pubblicità per conto proprio per conto terzi

Le forme di pubblicità per conto proprio presentano una relazione di luogo e di connessione tra la loro collocazione e le aziende, le imprese, i prodotti, le prestazioni di servizio le manifestazioni e le idee per cui viene fatta la pubblicità. Allorché non esista questo rapporto di luogo e di connessione le forme di pubblicità sono considerate per conto terzi.

Elementi d'arredo

Sono elementi d'arredo: tende, ombrelloni, tavoli, sedie, espositori, girandole, portamene, vetrinette, pannelli, bacheche, vasi per fiori, arbusti naturali o artificiali.

Portico

Luogo coperto, di passaggio o sosta, ampiamente aperto all'esterno, con colonne di sostegno della copertura o dell'edificio sovrastante.

Sottoportico

Luogo coperto di passaggio attraverso un edificio.

Facciata

E' la parte esterna di un edificio, importante per la sua funzione e/o il suo stile. Sono considerate come facciate distinte i corpi di edifici sporgenti dal resto della facciata principale superiori al 20% della lunghezza totale dell'insieme della facciata o delle facciate continue spezzate da angoli (esterni) superiori a 30°.

Percorso pedonale di mt. 3,20 di larghezza

Secondo gli standard antropometrici è idoneo al passaggio contemporaneo di 4 persone, 3 persone con ombrello aperto, 3 persone con doppio bagaglio a mano, un carretto a mano o una sedia a rotelle con 3 persone.

Percorso pedonale di mt. 2,40 di larghezza

Secondo gli standard antropometrici è idoneo al passaggio contemporaneo di 3 persone, 2 persone con ombrello aperto, 2 persone con doppio bagaglio a mano, un carretto a mano o una sedia a rotelle con 2 persone.

Soggetto frontista

Chi utilizza un immobile o porzione di un immobile prospiciente l'area dove insiste la richiesta di concessione.

Articolo 3 – Condizioni per l'espressione del parere

1. Non è consentibile l'occupazione di suolo:

- a) nei sottoportici;
- b) sui ponti e sovrappassi di canali, fiumi, fossati, strade;
- c) in una fascia di rispetto, di almeno m. 5 dall'inizio dei cavalcavia, sovrappassi, ponti;
- d) nelle piste ciclabili e in una fascia di rispetto da queste di almeno m. 2;
- e) sopra i marciapiedi e/o aree pedonali di larghezza inferiore a m. 2.40;
- f) nelle zone di pertinenza della chiesa (sagrati) salvo particolari circostanze e previo consenso e solo parzialmente.

2) L'occupazione è comunque soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) per locali con superficie di vendita e di somministrazione inferiore o uguale a mq 20, non è consentita un'occupazione di suolo pubblico superiore a mq 60;
- b) per locali con superficie di vendita o di somministrazione superiore a mq 20, non è consentita un'occupazione di suolo pubblico superiore al triplo della superficie di vendita o di somministrazione del locale stesso;
- c) è ammessa l'occupazione di suolo pubblico di pertinenza ad esercizi per la somministrazione di cibi e bevande in piazzette di ridotta superficie, purché a seguito di atto d'assenso dei soggetti frontisti lasciando l'accesso di m. 2;
- d) non è consentito lungo le rive dei fiumi e canali per una distanza di m. 4 dal bordo, salvo particolari avvenimenti o festività;
- e) l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata limitatamente all'area adiacente o antistante i locali dove è esercitata l'attività. Per le aree non adiacenti ai locali dove viene esercitata l'attività, l'autorizzazione è vincolata al consenso di chi detiene l'utilizzo dei locali al piano terra o rialzato.
- f) L'occupazione non deve pregiudicare i diritti dei terzi.
- g) nei parchi e nei giardini la concessione di occupazione del suolo pubblico è subordinata alla redazione e approvazione di uno studio d'insieme.

Articolo 4 – Criteri per la definizione della superficie massima concedibile

1. Nelle strade pedonali deve essere garantita:

- a) una sezione viaria libera e continua non inferiore a mt. 3,20;
- b) un'occupazione massima della sezione stradale non superiore ad 1/3;

2. Nei portici ed in altri spazi aperti riservati al normale flusso pedonale deve essere garantita:

a) una sezione viaria libera e continua non inferiore a mt. 2,40.

3. In piazze e corti, deve essere garantita:

a) un'occupazione complessiva non superiore a $\frac{1}{4}$ dell'intera superficie;

b) una viabilità d'attraversamento le cui sezioni libere e continue non siano inferiori a mt. 2,40 o 3,20 in relazione al flusso pedonale.

4. In tutti i casi deve inoltre essere garantita:

a) attorno ai pili portabandiera, alle fontane, agli idranti e a tutti gli altri elementi di arredo urbano autorizzati e fissi al suolo, un'area di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 2,00 misurata lungo il perimetro dell'oggetto, l'occupazione non può comunque circondare l'elemento che deve essere rilasciato libero a fronte del percorso principale;

b) una fascia di rispetto lungo tutta la facciata principale di edifici pubblici e religiosi e sino alla mezzeria o della strada o del percorso di attraversamento;

c) in prossimità degli accessi ad edifici pubblici o di uso pubblico, una fascia di rispetto di larghezza pari alla larghezza di accesso misurata ai bordi esterni dell'elemento lapideo di contorno maggiorata di mt. 0,30 per lato e sino alla mezzeria o della strada, o del percorso di attraversamento, ecc.

d) in prossimità degli attraversamenti pedonali, passi carrai, accessi ai servizi pubblici autobus taxi, una fascia di rispetto in larghezza non inferiore a m. 2,40 e per lunghezza non inferiore al mezzo pubblico ;

e) In prossimità delle edicole per la vendita dei giornali, un area di rispetto, lungo tutto il perimetro di larghezza pari a m 4,80;

f) Nell'intersezione tra più percorsi viari di m. 1 dagli angoli degli edifici.

Articolo 5 - Modalità di occupazione del suolo pubblico

1. Tutti gli elementi d'arredo, gli accessori posti sul suolo pubblico nonché le eventuali mercanzie devono:

a) non costituire fonte di pericolo o disturbo visivo, acustico, olfattivo e alla mobilità delle persone e parcheggio della zona ove l'attività è ubicata;

b) essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza, decoro, pulizia;

c) essere prontamente rimovibili dal personale addetto all'attività e tali da non costituire modificazioni allo stato del sottosuolo e della pavimentazione ad eccezione per la posa di ombrelloni su apposito elemento predisposto a raso della pavimentazione stradale.

2. Non è consentito:

a) delimitare il suolo pubblico con elementi mobili in legno, metallo od altro materiale architettonico in modo da impedirne l'accesso o recintarne lo spazio;

b) accatastare materiale e arredi sul suolo pubblico;

c) inserire inserti pubblicitari per conto terzi sugli elementi dell'arredo ed accessori posti sul suolo pubblico, è consentita la pubblicità per conto proprio esclusivamente sulle mantovane dell'eventuale tenda pertinente il negozio o esercizio e sui porta menù;

- d) manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsiasi struttura le opere di arredo ed i lampioni;
- e) invadere la viabilità carrabile.

3. Nel caso di occupazione di suolo pubblico con sedie e tavoli il relativo numero massimo concedibile è calcolato secondo i seguenti standard minimi d'ingombro:

- a) posto a sedere cm 40 x 60 (lato tavolo);
- b) tavolo circolare diametro cm 70;
- c) tavolo quadrato cm 80x80;
- d) tavolo rettangolare cm 80 x multipli di cm 60.

4. Il numero complessivo dei posti a sedere del locale (interni + esterni) non dovrà essere superiore a quello consentito dal regolamento d'igiene per tale locale.

5. Deve essere garantita, per l'accesso al locale di pubblico esercizio e somministrazione una corsia continua libera da ingombri, di larghezza minima di mt. 1,20 e per il servizio ai tavoli una corsia continua, libera da ingombri e di larghezza minima di m 0,60 all'interno dell'area di concessione.

6. Per l'ancoraggio di ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti che garantiscono la sicurezza dei clienti e dei passanti e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.

7. Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito e facilmente amovibili, non dovranno superare l'altezza di mt. 1,50 comprensivo di piante e comunque potranno occupare i due fianchi laterali.

8. I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nel successivo art. 6.

9. E' fatto, altresì, l'obbligo ai concessionari di ritirare gli arredi dal suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio e di mantenere costatatamene pulita l'area in uso.

Articolo 6 – Tipologia degli elementi d'arredo e degli accessori

1. I tavoli e le sedie, potranno essere in qualsiasi materiale idoneo per sicurezza e igiene.

2. E' consentita la posa di ombrelloni solo se aventi superficie massima di 9 mq e struttura in legno e telo in tessuto ignifugo con tinte tradizionali, con rito di sostegno predisposto a raso della pavimentazione stradale, secondo quanto prescritto nell'atto di concessione

3. E' consentita la posa di espositore e porta menù a condizione che:

- a) gli espositori, per generi alimentari non confezionati e fiori freschi abbiano il lato maggiore addossato alla parte esterna dei locali dove viene esercitata l'attività;
- b) gli espostori, per merci diverse delle precedenti, abbiano almeno un lato addossato alla parte esterna dei locali dove viene esercitata l'attività, una profondità non superiore a mt.1,00 un'altezza massima comprensiva della mercanzia di mt. 1,20 a ridosso del locale e mt. 0,80 all'esterno;

- c) gli espositori con struttura girevole, atti all'esposizione di piccoli oggetti, siano addossati alla parte esterna del locale dove viene esercitata l'attività ed occupino, tenuto conto della mercanzia, una superficie massima non superiore ad un quadrato di mt. 0,60 di lato ed abbiano un'altezza massima di mt. 1,50;
- d) i porta menù non possono occupare una superficie maggiore ad un quadrato di mt. 0,60 di lato e avere un'altezza massima di mt. 1,50.

4. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con:

- a) chiusure verticali di qualsiasi tipo anche trasparenti volte a proteggere anche parzialmente gli spazi sottostanti a tende, ombrelloni o portici;
- b) pedane, tappeti e stuoie;
- c) cavalletti, fioriere non amovibili e simili.

Tali limitazioni possono essere derogate solo in caso di eventi straordinari come feste patronali ed altre simili.

Articolo 7 – Disposizioni particolari per Municipalità

1. Chirignago – Zelarino

E' consentito, nelle aree in concessione, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestre musicali nel rispetto del regolamento di Polizia Municipale.

E' consentita la collocazione provvisoria (limitatamente all'orario d'apertura del negozio) sulla parete esterna del locale dov'è esercitata l'attività di:
frigoriferi, apparecchi di riscaldamento, refrigerazione o ventilazione

Per l'area "Gazzera" (Via Brendole, Via Gazzera Alta, Via Asseggiano fino ad istituti scolastici) e P.zza S. Giorgio le concessioni di suolo pubblico verranno concesse sulla base di studio d'insieme.

2. Favaro Veneto

E' consentita la collocazione provvisoria (limitatamente all'orario d'apertura del negozio) sulla parete esterna del locale dov'è esercitata l'attività di:
frigoriferi, apparecchi di riscaldamento, refrigerazione o ventilazione

3. Marghera

I tavoli, come le sedie, dovranno essere possibilmente in legno, midollino, alluminio e ferro verniciato. Schienali e sedili in legno, paglia, lamiera, tela.

E' consentito l'uso di elementi di arredo anche in materiale plastico esclusivamente di colore rosso, bianco o verde tenue o entrambi, purchè separati.

Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con:

frigoriferi (escluso il periodo 01 giugno- 30 settembre), apparecchi di riscaldamento, refrigerazione e/o ventilazione.

4. Mestre - Carpenedo

Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con:
frigoriferi, apparecchi di refrigerazione o ventilazione.